

Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linquistico- Liceo musicale



CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

DPR 323/1998 (art. 11), DM 34/1999, art. 1. DM 49/2000, L. 169/2008 (art. 2, c.3), DPR 122/2009 (artt. 4, 6), DM 99/2009; D.Lgs. 62/2017, L. 150/2024.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Con la tabella di cui all'allegato A del D. Lgs. 62/2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M <6	-	-	7-8
M =6	7-8	8-9	9-10
6 <m 7<="" td="" ≤=""><td>8-9</td><td>9-10</td><td>10-11</td></m>	8-9	9-10	10-11
7 <m 8<="" td="" ≤=""><td>9-10</td><td>10-11</td><td>11-12</td></m>	9-10	10-11	11-12
8 <m 9<="" td="" ≤=""><td>10-11</td><td>11-12</td><td>13-14</td></m>	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima



Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse





classe del corso di studi, dopo il superamento delle prove per il saldo del giudizio sospeso, va attribuito il credito.

In caso di candidati esterni si farà riferimento alla normativa ministeriale vigente.

Per l'assegnazione del massimo della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10 (art. 15 C. 2bis D. Lgs 62/2017).

Secondo le tabelle del D. Lgs. 62/2017, il Collegio dei Docenti ha stabilito di considerare il possesso da parte degli alunni di almeno due dei seguenti requisiti, in aggiunta a quanto sopra indicato:

- 1. assiduità nella frequenza e partecipazione al dialogo didattico ed educativo;
- 2. attività complementari integrative della scuola con frequenza pari ad almeno il 70%, compresi i corsi di preparazione alla certificazione linguistica e/o crediti formativi svolti nell'a.s. di riferimento;
- 3. media pari o superiore a 0.50.

Non viene attribuito il massimo punteggio previsto nella banda relativa alla media agli studenti che, in sede di scrutinio finale o di scrutinio integrativo, risultino ammessi all'anno successivo pur non avendo rimediato, o avendo rimediato solo in parte, le carenze della preparazione in una o più discipline.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È ASSEGNATO IL CREDITO FORMATIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per quel che riguarda i crediti formativi sono presi in considerazione:

- i certificati prodotti a norma di legge da Enti, Istituzioni, Associazioni o Fondazioni che attestano lo svolgimento di attività extrascolastiche, presentati entro la prima settimana di giugno dell'a.s. in corso, relativi a qualificate esperienze, anche lavorative, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi
- per le attività sportive, attestati di livello almeno regionale;
- in generale, diplomi o attestati riferiti a corsi compiuti, certificanti competenze acquisite e riconoscimenti a livello almeno regionale;
- attestati di volontariato presso organismi ed associazioni no profit riconosciute come tali dallo Stato;
- partecipazione ad attività sportiva per campionati e competizioni di livello nazionale per categorie di appartenenza;
- frequenza del Conservatorio Musicale;
- conseguimento di certificazioni linguistiche anche differenti da quelle attivate dalla scuola.

In particolare, in merito alle certificazioni linguistiche, sono considerate valide per l'attribuzione del credito tutte le certificazioni acquisite dopo il termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello in corso, certificate e consegnate al coordinatore di classe entro la prima settimana di giugno.

In merito alla partecipazione ai progetti per la valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi disciplinari, certamina ecc.) si riconosce il credito ove sia stata superata almeno la fase di istituto.



Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico- Liceo musicale



Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo dell'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico registrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso che hanno determinato un minor rendimento; le relative deliberazioni, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni rilevanti e documentate.